

Registro dei titolari effettivi, rivive la comunicazione

Antiriciclaggio

Il Tar Lazio non ha ancora sciolto la riserva sul ricorso discusso mercoledì scorso

I giudici devono decidere sul rinvio pregiudiziale per i rischi di violazioni Gdpr

Alessandro Galimberti

Nel silenzio del Tar Lazio - IV sezione - che a ieri sera non aveva ancora sciolto la riserva sul ricorso contro il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'operatività del sistema di comunicazione dei dati, l'obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi da ieri è di fatto ripristinato. Per i ritardatari che avevano dribblato la scadenza dell'11 dicembre prevista dal Dm, termine congelato per il ricorso fino alla data dell'udienza di mercoledì scorso, si prospetta ora in teoria l'ipotesi di incorrere nella sanzione da 103 a 1.032 euro.

I ricorsi

I due ricorsi depositati per sospendere l'efficacia del decreto ministeriale del 29 settembre scorso - ricorsi che coinvolgono svariate decine di parti tra resistenti (presidenza del Consiglio, Mef, Mimit, Garante Privacy, Unioncamere, Infocamere), controinteressati e intervenienti *ad adiuvandum* - pongono in via d'urgenza una serie di questioni, che vanno dalla individuazione dei soggetti obbligati alla *disclosure* dei titolari effettivi fino ai problemi di riservatezza di chi

Registro «trasparente»

Il Dm impugnato

Il Decreto ministeriale del 29 settembre scorso, entrato in vigore a ottobre, prevede gli standard per la comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi. Si tratta di un presidio antiriciclaggio essenziale per l'attività di contrasto, e che aveva tuttavia visto l'Italia buon ultima nella sua attivazione. Il termine dell'11 dicembre per le comunicazioni è stato congelato dal ricorso al Tar.

nell'elenco è destinato suo malgrado a comparire.

E accanto all'istanza per la sospensione dell'efficacia e quindi l'annullamento del decreto impugnato, spunta - all'apparenza con un buon grado di fondatezza - anche l'ipotesi della rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.

Il rinvio pregiudiziale

A sollevare dubbi sulla compatibilità unionale della disciplina sono aspetti di (asserita) indeterminazione da un lato - per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti autorizzati - e di vero e proprio rischio di *data breach* sul versante del Gdpr.

In relazione al primo aspetto, mentre gli istituti finanziari sono focalizzati con maggiori specifiche che possono portare a una criterio unionale di chi sia ricompreso o meno dalla norma, c'è una serie di categorie disomogenee di prestatori di attività, non tutte regolamentate. Questa incertezza è mol-

Le sanzioni

Per chi ritarda al comunicazione del «titolare effettivo» è prevista una sanzione da 103 a 1032 euro. Il termine per la trasmissione al sistema camerale è scaduto lo scorso 11 dicembre, ma nei giorni immediatamente precedenti - e dopo un tentativo vano di proroga per via legislativa - i ricorsi al Tar del Lazio hanno determinato la sospensiva. Scaduta mercoledì

tiplicata dal fatto che non si conosce come e se tali categorie esistano anche negli altri Paesi Ue e in quelli non unionali che aderiscono in via di reciprocità all'accesso incrociato ai registri dei titolari,

Questo quadro normativo indeterminato pone seriamente a rischio la circolazione dei dati anagrafici e patrimoniali delle persone iscritte nel registro dei titolari effettivi (a oggi sono circa un milione, ma all'appello mancherebbe almeno un terzo dei "candidati"). Il registro italiano - e il problema di ripropone in molti altri Ue - concede di fatto l'accesso incontrollato e indiscriminato a chiunque dimostri di essere un soggetto obbligato. In sostanza qualunque socio o amministratore di una qualunque società che operi quale

I rischi di data breach

La normativa unionale e quella nazionale presenterebbero varie criticità nella tutela della riservatezza di chi compare nel registro (In Italia saranno alla fine almeno 1,5 milioni di soggetti). Di fatto qualsiasi "soggetto autorizzato" - e sono milioni - da qualsiasi parte dell'Ue potrebbe interrogare il registro e conoscere anagrafe e patrimonio di qualsiasi iscritto.

prestatore di servizi, società e trust o consulente o perito o anche solo imprenditore può accreditarsi e ottenere libero ed incondizionato accesso al registro dei titolari effettivi delle società e a quello dei trust e istituti affini.

Le fiduciarie

Tra gli altri temi affrontati nei ricorsi c'è l'inquadramento delle fiduciarie che, alla luce del fatto che il mandato fiduciario di tipo germanistico non determina il trasferimento della proprietà, rifiutano l'assimilazione al trust e quindi l'estensione a loro stesse degli obblighi di comunicazione.

Lo scioglimento della riserva di giudici della IV sezione del Tar Lazio è attesa nelle prossime ore. Stando ad alcuni rumors, la decisione dei giudici oltretutto il merito deciderà anche sulla questione del regime transitorio, cioè delle sanzioni che da ieri andrebbero applicate alle centinaia di migliaia di titolari che ancora mancano all'appello.



Il termine dell'obbligo fissato all'11 dicembre 2023 era stato congelato fino all'udienza del 27 marzo